

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CARCARINO, PELELLA, DONISE
e MARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Disposizioni relative al personale di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207, per l'atti-
vità assistenziale nei policlinici universitari

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende risolvere un'annosa e grave anomalia che da circa quindici anni caratterizza alcune facoltà mediche italiane.

Tale anomalia è la conseguenza, da una parte, del divieto di assumere personale medico destinato all'assistenza nell'ambito dei policlinici universitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e, dall'altra, dell'assenza di organiche convenzioni con l'ente regionale che consentano l'utilizzo di strutture e di personale di pertinenza del Servizio sanitario nazionale; sicchè è stato ed è a tutt'oggi vigente un regime di gestione diretta dei policlinici da parte delle università.

A causa di ciò, per far fronte alle necessità assistenziali di queste strutture di altissima specializzazione, è avvenuto un atipico e forzoso reclutamento di personale, medico e non.

Tra le tante soluzioni adottate, assume particolare evidenza il caso dei cosiddetti gettonati dei policlinici universitari di Napoli - in gran parte medici ed in minor misura biologi, chimici, odontoiatri - reclutati dall'Amministrazione universitaria tra il 1981 e il 1984 e tuttora confinati in un poco gratificante precariato, con un rapporto di lavoro libero-professionale limitato ad undici mesi all'anno e senza alcuna garanzia contrattuale (ferie, malattia, gravidanza), nè assicurativa e previdenziale.

A questo proposito, va rimarcata fortemente l'attuale indispensabilità di tale personale per il funzionamento dei policlinici, nonchè il fatto che il suo reclutamento si è reso necessario per sopperire alle carenze di organico cui il personale docente, in tutti questi anni, non ha potuto far fronte.

Allo stato, si tratta di 647 professionisti: 364 afferenti all'Azienda universitaria policlinico dell'Università degli studi «Federico

II» di Napoli e 283 di pertinenza dell'Azienda universitaria policlinico della seconda Università degli studi di Napoli.

Ciò premesso, si consideri che:

1) le università interessate, come si evince dalle posizioni ufficialmente espresse dai rispettivi vertici istituzionali, intendono tutelare ed acquisire stabilmente il patrimonio umano rappresentato da tale personale, già collaudato in termini di qualità ed esperienza;

2) l'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dispone che i sanitari che hanno svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta «sono trattenuti» in servizio, con lo stesso rapporto di prestazione, fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; a tale personale è altresì riconosciuto il servizio effettuato ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti;

3) tali concorsi non sono mai stati banditi nè vi è mai stata rescissione del rapporto di lavoro che continua, a tutt'oggi, a mantenersi nelle medesime forme e condizioni; anzi, i successivi riferimenti (il primo comma dell'articolo 12 e la Norma finale dell'Accordo reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 504; il comma 1 dell'articolo 9 dell'Accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218) relativi all'ipotesi - mai realizzata - di inquadramento dei medici addetti alle attività della medicina dei servizi, esplecitavano la conferma a tempo indeterminato di tale rapporto di lavoro;

4) se non fossero stati omessi tutti i suddetti provvedimenti, per ragioni tecnicamente ascrivibili all'assenza di un'organica

convenzione tra università e regione, sarebbe già avvenuto l'accesso di tale personale ai ruoli del Servizio sanitario nazionale: il comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dispone infatti che i medici addetti alla medicina dei servizi alla data del 7 dicembre 1993, i quali al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, venivano inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero;

5) nel 1992, l'Ispettorato del lavoro, avendo verificato a seguito di controlli ispettivi che i gettonati erano funzionalmente inquadrati nella gerarchia dell'organizzazione di servizio degli Istituti universitari, ha sancito la natura subordinata di tipo dipendente di tale rapporto di lavoro, che è dunque configurabile di fatto, fin dall'origine, come rapporto continuativo di pubblico impiego;

6) nel gennaio 1993 l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione alle stesse motivazioni, ha messo in mora per evasione contributiva l'Università di Napoli;

7) il Senato della Repubblica, con ordine del giorno approvato in data 22 novembre 1994, impegnava il Governo a provvedere ad un'organica soluzione del problema.

Assunto quanto sopra e considerati, in particolare:

i titoli di servizio maturati da tale personale ed ufficialmente riconosciuti per gli

effetti dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207;

l'oggettiva necessità del mantenimento in servizio di tale personale per l'espletamento delle attività assistenziali da parte dei policlinici universitari;

l'anzianità non inferiore agli undici anni;

il mancato inquadramento previsto nei ruoli della dirigenza ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, già ricordato;

la facoltà, oggi concessa alle aziende universitarie policlinici, di disporre di personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 e dell'articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni;

il fatto che, tenuto conto dei compensi già attualmente erogati a tale personale, il provvedimento di assunzione non implica rilevanti oneri aggiuntivi;

la necessità di riconoscere, sia pure con ritardo, i diritti ed i meriti di tanti lavoratori professionisti della sanità, anche per porre fine ad un contenzioso giudiziario-amministrativo che potrebbe paralizzare le attività istituzionali;

si ritiene di riconoscere a tale personale, con il presente disegno di legge, l'inquadramento nei ruoli dipendenti dal Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale spettante in base ai titoli ed all'anzianità maturati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale laureato che abbia svolto collaborazioni straordinarie continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta, di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207, utilizzato dalle aziende universitarie policlinici all'atto della loro costituzione, è inquadrato, a domanda, nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario medico e delle altre professionalità sanitarie, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Allo stesso personale compete il trattamento economico previsto per il primo livello dirigenziale, di cui alla lettera *a)* del comma *2-bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulla quota regionale del Fondo sanitario nazionale trasferita annualmente alle aziende universitarie policlinici.